

COMMISSIONE VII

DIFESA

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2441)	10
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	10, 12
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2479)	3	CERQUETTI ENEA	11
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 9, 10	PELLEGATTA GIOVANNI	11
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	3	SAVIO GASTONE	12
ZANINI PAOLO	9	SIGNORI SILVANO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	12
		STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	10
		Votazione segreta:	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Balzamo e Meleleo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, i deputati De Carli, Minucci e Angelini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Borgoglio, Trebbi Aloardi e Fracchia.

Discussione del disegno di legge: Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

L'onorevole Bruno Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame nasce da una situazione generale della sicurezza pubblica ben nota ai colleghi; intendo riferirmi alle stragi avvenute lo scorso anno, all'incremento della criminalità organizzata, con particolare riguardo alla camorra, alla 'ndrangheta e alla mafia, fatti questi che hanno turbato profondamente l'opinione pubblica.

In tale quadro il Governo è pervenuto alla determinazione di migliorare la presenza delle forze di polizia, in particolare modo nelle zone più interessate da questo tipo di criminalità e, complessivamente, di potenziare gli strumenti operativi dell'Arma dei carabinieri oltreché delle altre forze di polizia (analoghi provvedimenti sono all'esame di altre Commissioni).

In questo quadro sono state individuate delle esigenze prioritarie che ritengo necessario illustrare. In primo luogo occorre assicurare una efficace presenza dell'Arma nelle zone più soggette alla criminalità, dove gli indici di criminalità sono più alti, in particolare in Sicilia, con una priorità per la provincia di Palermo. Infatti, a Palermo è stata prevista la costituzione di un secondo gruppo carabinieri che, per altro, ha già iniziato a funzionare dall'inizio di questo mese. Questo nuovo gruppo avrà la responsabilità della provincia di Palermo, mentre il primo gruppo avrà la responsabilità della città di Palermo. Questa nuova struttura organizzativa è già prevista in altre città come Milano, Roma, Napoli. L'istituzione di questo secondo gruppo richiede l'impiego di 3 ufficiali, 50 sottufficiali e 70 militari di truppa.

È stato, altresì, previsto di potenziare in numerose zone della Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna la presenza di comandi che hanno una loro organizzazione anche operativa particolarmente rilevante a sostegno dell'attività cellulare svolta dalle stazioni dei carabinieri. Sono, infatti, previsti l'incremento di 4 comandi ufficiali in Campania e in Sicilia e l'incremento di un comando ufficiale in Calabria e in Sardegna; questo al fine di assicurare una migliore attività investigativa, un controllo del territorio più incisivo ed una valida integrazione a sostegno dell'at-

tività operativa svolta dalle stazioni territoriali.

Per far fronte a tale esigenza è stato valutato che occorrono circa 20 ufficiali, 100 sottufficiali e 260 militari di truppa.

La situazione dell'ordine pubblico in Calabria comporta, come è noto, un ingente impiego di forze in attività di rastrellamento e di ricerca di sequestrati, non soltanto di coloro che vengono sequestrati in Calabria, ma anche di coloro che, sequestrati in altre zone, vengono nascosti in aree geografiche particolarmente impervie della Calabria. Questa esigenza era già stata sentita e coperta con la costituzione a Rosarno di una compagnia di carabinieri. Oggi, il comando generale è pervenuto alla determinazione — anche per evitare il dispendio di risorse causato dallo spostamento di forze da altre zone — di costituire un nuovo battaglione di carabinieri in Calabria, con sede a Rosarno. Per questa esigenza si prevede che dovranno essere impiegati 10 ufficiali, 40 sottufficiali e 230 militari di truppa.

Anche la necessità del potenziamento dei nuclei radiomobili e delle centrali operative dei gruppi e comandi intermedi delle aree maggiormente interessate, ai fini della sicurezza pubblica, importa un notevole impiego di personale.

Si è reso anche necessario valutare la opportunità di incrementare le forze delle stazioni, particolarmente di quelle stazioni citofoniche di cui anche ieri ha parlato il comandante generale. A causa della presenza di almeno un militare nella stazione per il suo presidio, risulta impraticabile qualsiasi concreta attività operativa, per cui si è addivenuti alla determinazione di portare l'organico delle stazioni base da 1 a 2 per quanto riguarda i sottufficiali e da 4 a 6 per quanto riguarda i militari.

Il complesso di forze necessario per far fronte a questa esigenza è stato valutato in circa 428 sottufficiali e 1200 militari di truppa.

Inoltre, è prevista la necessità di potenziare i reparti operativi di gruppo ed i nuclei operativi di compagnia e tenenza. Questo al fine di incrementare l'attività investigativa necessaria per assicurare la

scoperta degli autori di reati ed anche per svolgere una proficua attività di prevenzione.

In questo quadro l'organico attuale dei sottufficiali e dei militari di truppa sarebbe incrementato destinando a quei reparti operativi circa 170 ufficiali, 1200 sottufficiali e 1200 militari di truppa.

Anche le nuove, pressanti esigenze connesse al servizio delle traduzioni — attribuito in esclusiva all'Arma dei carabinieri con recente legge, anche l'assegnazione dei mezzi di trasporto, mentre prima era in appalto al Ministero di grazia e giustizia — hanno comportato un aumento di onere per questo specifico servizio, non solo perché, come noto, i processi clamorosi comportano la movimentazione di centinaia di detenuti, alcuni dei quali particolarmente pericolosi, a grandissima sorveglianza, ma anche perché per questo nuovo compito l'Arma deve disporre in proprio anche dei mezzi di trasporto atti alla movimentazione dei detenuti. Il complesso delle forze necessarie per questi Nuclei tribunali traduzioni e scorte che devono effettuare tale gravosissimo servizio è stato valutato complessivamente in 36 sottufficiali e 777 militari di truppa.

Si è anche deciso di potenziare le squadre di polizia giudiziaria in sede di pretura anche in virtù del fatto che le competenze pretorili sono sensibilmente aumentate e taluni reati, prima di competenza dei tribunali, ora sono di competenza pretorile, per cui il supporto di polizia giudiziaria che precedentemente, per reati minori e di numero più limitato, era sufficiente ora non lo è più e deve essere potenziato. L'onere in forze è valutato in 736 sottufficiali e 1472 militari di truppa.

Tutto ciò pone l'esigenza di un'ulteriore miglioramento dell'addestramento e della formazione del personale. Da dieci anni ogni due o tre anni noi variamo un sensibile aumento di forze rispetto al quale, però, le strutture di reclutamento e di addestramento sono sempre rimaste quelle del passato; oggi ciò non è più sufficiente, non solo in termini qualitativi, ma anche quantitativi di disponibilità di qua-

dri per la formazione del personale e si è quindi addivenuti alla determinazione di costituire un battaglione allievi sottufficiali per la cui struttura sono richiesti circa 20 ufficiali, 50 sottufficiali e 100 carabinieri, nonché una quarta scuola allievi carabinieri da articolare su due battaglioni e che probabilmente sarà dislocata in Calabria, cioè nelle zone meridionali che attualmente ne sono prive: per tale struttura necessitano 30 ufficiali, 150 sottufficiali e 180 militari di truppa.

Da ultimo vorrei ricordare che l'approvazione della legge n. 121 del 1981, che ha ridotto da 42 a 40 le ore settimanali di servizio, ha provocato in pratica una sensibile riduzione del personale disponibile, riduzione tamponata per il momento dalla corresponsione della indennità di lavoro straordinario. Ora, però, la esigenza di mantenere e di aumentare lo attuale livello di operatività rende insopprimibile la necessità di aumentare il personale in servizio e tale incremento di quadri è previsto in 100 ufficiali, 1100 sottufficiali e 3700 militari di truppa.

In conclusione questa disamina porta a valutare l'esigenza globale in oltre 14 mila unità. L'Arma si è resa conto della situazione economica del paese ed ha ritenuto di poter continuare a fronteggiare le stesse esigenze con una quantità di personale inferiore, per cui l'indispensabile aumento di organico è stato valutato in circa 200 ufficiali, 2600 sottufficiali e 5200 militari di truppa, per un totale di circa 8500 unità.

Chiuderei qui la parte della mia relazione relativa al testo di legge in esame per permettermi di avanzare alcune considerazioni su esigenze nuove, che sono intervenute negli ultimi tempi a seguito della approvazione di alcune leggi. In particolare, con l'approvazione della legge numero 212 del 1983 sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali delle due armi, noi abbiamo varato una normativa che prevede una commissione speciale di avanzamento per i sottufficiali che deve essere presieduta da un Generale di divisione dei carabinieri; inoltre la bozza di regolamento dell'istituenda scuola di per-

fezionamento delle forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge n. 121 del 1981, prevede che l'incarico di direttore sia affidato ad un dirigente generale della polizia di Stato o ad un generale di divisione dei carabinieri o della Guardia di finanza. L'impossibilità di prevedere i tempi di attuazione di questo istituto inducono a limitare ad una sola unità la previsione dei posti di impiego per tale grado, da prevedere con cadenza triennale. Da queste considerazioni discende la necessità di aumentare l'organico di un generale di divisione per fronteggiare le due esigenze previste dalla legge n. 212 e dalla nuova scuola di polizia di cui alla legge n. 121. Inoltre è prevista la istituzione di alcuni incarichi per generali di brigata, in particolare l'incarico di capo ufficio pianificazione dei servizi logistici, amministrativi e finanziari istituito presso l'ufficio di coordinamento delle forze di polizia del Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge di riforma, in quanto è previsto dalla legge che tale incarico sia affidato ad un generale di brigata dell'Arma cui viene attribuita la qualifica di consigliere militare aggiunto.

La bozza del regolamento dell'istituenda scuola di perfezionamento per le forze di polizia prevede anche che l'incarico di direttore sia affidato ad un dirigente generale della polizia di Stato, ovvero ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza; anche per l'ufficio affari generali del personale logistico, per l'ufficio studi e ricerche e per l'ufficio corsi è prevista analoga direzione.

Per quanto riguarda il servizio centrale antidroga, istituito presso il Ministero dell'interno, l'incarico di direttore — come si rileva dall'articolo 3 del decreto interministeriale che disciplina l'istituzione, i compiti e l'articolazione di tale servizio — è affidato, secondo una rotazione biennale, ad un dirigente superiore della polizia di Stato, o a un generale di brigata dei carabinieri o della Guardia di finanza.

Anche in questo caso, quindi, si prevede un incarico che non sarà continuativo

ma in turnazione con le altre forze di polizia.

A proposito della questione dei colonnelli, si propone di nominarne uno a capo della seconda divisione del servizio centrale antidroga; di destinarne due all'ufficio per la pianificazione dei servizi logistici, amministrativi e finanziari delle forze di polizia ed all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione generale dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica del Ministero dell'interno; di nominarne un altro per il comando dell'istituenda scuola allievi, necessaria per incrementare le immissioni occorrenti per la realizzazione dei programmi delineati nella relazione illustrativa al disegno di legge; infine, di nominare altri due colonnelli per i comandi dei carabinieri presso il Senato della Repubblica e la Camera dei

deputati, recentemente elevati al rango di comando di corpo, a seguito del decreto ministeriale 22 novembre 1984.

In conclusione, preannuncio che in sede di discussione degli articoli presenterò i seguenti emendamenti di cui vorrei dar lettura perché i colleghi possano fin da ora conoscerne il contenuto:

Aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

« Per gli anni dal 1986 al 1989, il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, avviene, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, anche dai tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito ».

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MARZO 1985

TABELLA N. 1

Sostituire le tabelle nn. 1 e 2 con le seguenti:

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	7	—	—
Generale di brigata	Scelta	1 anno di comando di brigata o incarico equipollente	17	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	—	61	4 o 5 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	308	12 o 13 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	190	(e)	—
Capitano	Scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	783	53 (e)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	—	515	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno ed 1 promozione nel quarto anno.

(c) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 5 promozioni nel primo anno e 4 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.

(d) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1986: 13 promozioni nel primo anno e 12 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(e) Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, 382.

(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MARZO 1985

TABELLA N. 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA
DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Generale di divisione	6	6	6	7	7	7
Generale di brigata	14	15	16	17	17	17
Colonnelli	51	53	55	57	59	61
Tenenti colonnelli	254	265	275	285	296	308
Maggiori	154	160	168	175	183	190
Capitani	646	664	700	735	760	783
Tenenti e sottotenenti	435	450	465	485	500	515

Nota: Per il raggiungimento dei volumi organici dei generali di divisione rimane in vigore la disposizione di cui alla nota a) in calce alla tabella 2 della legge 11 aprile 1984, n. 66.

PRESIDENTE. Ci troviamo quindi di fronte ad un emendamento preannunciato dal relatore, integrativo dell'articolo 3, sul quale mi sembra non vi siano problemi. Vi è poi un emendamento del relatore che modifica le tabelle 1 e 2. Questo emendamento, anche se apparentemente complesso, in effetti è molto semplice e ha come scopo quello di rendere più facile la progressione di carriera dei carabinieri. Ciò perché, prevedendo il disegno di legge un aumento degli organici (149 capitani, circa 30 maggiori e 40 tenenti colonnello), verrebbe a restringersi il « collo della bottiglia ». Occorre quindi diminuire un po' gli organici dei gradi inferiori e aumentare quelli dei gradi superiori (colonnelli e generali). Il numero complessivo rimarrebbe uguale e quindi anche l'onere finanziario.

Gli onorevoli Savio, Stegagnini e Fiorino hanno presentato il seguente emendamento, ritengo che sia opportuno darne lettura fin da ora affinché i colleghi siano edotti del suo contenuto:

Aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente articolo 4-bis:

ART. 4-bis.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel periodo transitorio dal 1981 al 1986, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio uguale o superiore, al 31 dicembre degli anni predetti, ad anni tredici dal conseguimento del grado di tenente in servizio permanente effettivo; ad anni quindici, per i capitani reclutati in base all'articolo 9, lettere b) e c), della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, a decorrere dalla data di

formazione della graduatoria relativa al concorso previsto dalla suddetta norma e dagli stessi sostenuto.

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani in possesso delle suddette anzianità al 31 dicembre di ciascun anno. Tali capitani, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo al compimento dei su indicati periodi, ma comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1981.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1986 i maggiori con anzianità pari o superiore, al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, ad anni diciassette dal conseguimento del grado di tenente in servizio permanente effettivo o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore ad anni quattro, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1981 ».

PAOLO ZANINI. Vorrei fin da ora esprimere la mia opinione sull'emendamento proposto dal collega Savio. Ritengo che noi rischiamo di « giocare una carta sbagliata ». Non credo che sia questa la sede più opportuna per esaminare le questioni connesse alla materia dell'avanzamento dei militari.

Ricordo ai colleghi che è in discussione al Senato il provvedimento n. 359 che riguarda proprio questo argomento e, in quella sede, si potrebbe affrontare il problema sollevato dal collega Savio con la presentazione dell'emendamento.

Su questa materia voglio esprimere le mie forti riserve nel merito non nel contenuto.

Vorrei richiamare la responsabilità del Governo sul fatto che quando si affrontano delle leggi precise come questa, bisognerebbe attenersi, nel contenuto, a quanto espresso dal titolo.

Abbiamo delle grosse riserve sul metodo che si intende seguire, ma, per non

bloccare l'iter del provvedimento, potremmo affrontare questo problema nel momento della discussione. Comunque, vogliamo far presente che queste nostre riserve esistono.

PRESIDENTE. Rinvio quindi ad altra seduta il seguito della discussione. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo ». L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sin dal 1910, signor Presidente, onorevoli colleghi, il compito della gestione del segnalamento marittimo e dell'assistenza al traffico marittimo è stato affidato con regio decreto dall'allora ministero della marina militare. La marina militare assumeva così la responsabilità non solo della gestione del servizio in termini di impiego del personale, di acquisizione di mezzi e di infrastrutture, ma anche in termini di ammodernamento dei mezzi da destinare a questa attività.

Attualmente il ministero della marina destina all'attività di segnalamento marittimo e all'attività di assistenza al traffico marittimo circa 4 miliardi, di cui tre destinati all'esercizio ed uno solo all'assistenza ed all'acquisizione dei nuovi mezzi tecnici per il segnalamento e l'assistenza stessi, mi riferisco in particolare ai vari tipi di radiofari, al segnalamento luminoso e acustico mediante galleggianti e ad altre attività connesse quali mezzi di trasporto per il personale, specialmente quello destinato a presidiare quelle infrastrutture,

in genere ubicate in luoghi molto impervi ed a volte difficilmente avvicinabili da terra.

La situazione, d'altra parte, va vista anche in un quadro internazionale dal momento che l'Italia assolve nel Mediterraneo questa funzione in collegamento con quelle che altri paesi esercitano sulle acque territoriali e le parti di mare di loro pertinenza. Sarebbe assurdo che, entrando nel territorio marittimo di competenza del nostro paese, venissero meno per i naviganti quei criteri di efficienza e di funzionalità previsti dai trattati internazionali.

Di conseguenza il ministro della difesa, di concerto anche con il ministro della marina mercantile, ha predisposto questo disegno di legge che sostanzialmente prevede un miglioramento tecnologico delle attrezzature destinate ai servizi in questione. Per pervenire a questo risultato ci si avvarrebbe di una norma che ha avuto discreto successo in passato, cioè quella applicata nel 1975 per l'acquisizione dei mezzi navali, la famosa legge promozionale per la marina. Complessivamente questa legge promozionale per il miglioramento tecnologico del segnalamento marittimo comporterà un onere di 64 miliardi da reperire nell'arco di 5 anni. Le procedure di acquisizione dei mezzi sono analoghe a quelle previste dalla citata legge n. 57 del 1975, che hanno dato buoni frutti per quanto riguarda l'ammodernamento dei mezzi navali e sono anche ampiamente soddisfacenti per quanto attiene al controllo ed alla gestione della legge promozionale.

Prima di concludere vorrei sottolineare che l'articolo 3 si occupa della copertura e delle misure che il Ministero del tesoro dovrà mettere in atto per reperire i fondi necessari. C'è, inoltre, il parere favorevole della V Commissione, che chiede l'approvazione urgente del provvedimento, per dare modo, in tempi brevi, di migliorare il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, che è di fondamentale importanza per le attività marine nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENEA CERQUETTI. Il gruppo comunista si dichiara favorevole a questo disegno di legge, avendone, tra l'altro, richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, per dare soluzione ad un grave problema per la marina italiana, sia commerciale sia da diporto.

Se si legge la relazione e si tiene conto del fatto che la marina militare ritiene di aver rinnovato l'ottanta per cento dei radiofari e la quasi totalità della segnaletica galleggiante — che serve anche ad altri tipi di attività da diporto — si vede subito che la situazione è estremamente deteriorata e mette in pericolo le persone ed i mezzi navali.

Siamo quindi favorevoli a che si metta mano, finalmente, ad un piano straordinario di sistemazione del settore. Non sappiamo se la cifra preventiva sarà sufficiente o meno, ma crediamo che con un meccanismo di adeguamento attraverso la legge finanziaria, si potrà in seguito tornare a discutere su questo tema.

Per quanto riguarda l'impianto del disegno di legge, vorrei sottolineare che finalmente, senza pressioni da parte della Commissione difesa, il Governo ha scelto la strada dell'utilizzazione delle procedure delle leggi esistenti, con le opportune integrazioni.

Entrando nel merito di una questione che manifesta una sorta di autorestrizione da parte degli estensori del progetto, il fatto che, nell'articolo 2 della legge navale, non sono previsti i requisiti che danno all'amministrazione la possibilità di stipulare contratti a trattativa privata appare come una norma di carattere garantista. Tutti sanno, invece, che si può ugualmente condurre la trattativa privata, la licitazione o altre forme di gara consentite nel nostro paese. Nel caso in cui si scegliesse la strada della trattativa privata, si verrebbe meno all'obbligo previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, che dice: « per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il ministro per la difesa è autorizzato ad avvalersi mediante atti di

concessione ovvero mediante contratti stipulati anche direttamente a trattativa privata, di enti, società od imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici e siano di assoluta fiducia ».

Quindi, nel caso si procedesse per trattativa privata, mancherebbero i requisiti della competenza e della fiducia, in contrasto con la discussione che si sta svolgendo al Senato sulla legge Alberini, a proposito della trattativa privata per i prodotti di alta tecnologia e le attività di ricerca e di sviluppo.

Voglio concludere dicendo che, pur aparendoci perfetto l'impianto della legge, occorre fare alcune osservazioni su un punto. Al secondo comma dell'articolo 1, si dice che il programma è comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma ci troviamo in presenza di una consegna *a posteriori* del programma. Sarebbe preferibile che il Governo consegnasse al Parlamento progetti di massima, da riconfermare successivamente, aggiungendo ulteriori dettagli prima dell'effettiva esecuzione. Anche a proposito di queste formulazioni che, evidentemente, muteranno a seguito dell'approvazione della legge Alberini, sarebbe stato opportuno avere già un adeguamento al tipo di orientamento che avevamo espresso, per prevedere programmi prima e non dopo sei mesi, lasciando all'amministrazione la facoltà di mettere a fuoco, e di variare, ciò che era stato proposto in anticipo.

In conclusione, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista su questo disegno di legge, che condividiamo sia nella sostanza, sia nella forma.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il disegno di legge n. 2441 sana una grave carenza nel campo delle segnalazioni marittime, acustiche e luminose. Non so se vi è mai capitato, colleghi, di ascoltare al mattino il bollettino del mare: c'è da mettersi le mani nei capelli nel sentire le informazioni riguardanti guasti nelle apparecchiature di segnalazio-

ne. Non c'è da stupirsi se poi qualche piccola imbarcazione scompare o affonda!

Per quanto riguarda la mia esperienza personale — anche se sono un pilota e non un navigatore — devo dire che mi è capitato, durante una navigazione sul Mar Tirreno, di constatare che un radiofaro non funzionava, mettendo in difficoltà il governo dell'imbarcazione. Finalmente con questo disegno di legge si entra nel merito del problema: l'unica cosa da dire è che occorre verificare se lo stanziamento di 64 miliardi è sufficiente o meno a rimodernare questo servizio nel miglior modo possibile.

GASTONE SAVIO. Ringraziamo il relatore per l'ampia esposizione, con la quale ci ha portati alla convinzione che questo disegno di legge è indispensabile per la sicurezza di coloro che sono costretti ad usufruire dei chilometri di coste di cui è dotata la nostra nazione. Negli ultimi anni è notevolmente aumentato il numero di coloro che navigano, anche per diporto.

Sessantaquattro miliardi sono una cifra che noi possiamo ritenere — se le valutazioni sono esatte — sufficiente per dare alla rete di segnalazioni acustiche e luminose una adeguata efficienza.

Chiediamo che venga data a chi di dovere, e quindi anche alla Commissione, notizia circa le spese che si effettueranno per poter provvedere, se necessario, ad ulteriori stanziamenti affinché vengano completati i lavori necessari per questo servizio.

Il gruppo della democrazia cristiana dichiara quindi il suo voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SILVANO SIGNORI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore per aver illustrato in modo adeguato la sostanza del disegno di legge al nostro esame.

Non intendo aggiungere altre considerazioni circa l'utilità e l'importanza del provvedimento, già sottolineate dai colleghi che sono intervenuti nella discussione. Abbiamo potuto rilevare la comune opinione della necessità di una pronta approvazione del disegno di legge.

Ringrazio i colleghi intervenuti e rivolgo un invito, superfluo, alla Commissione per l'approvazione del provvedimento.

Prima di concludere vorrei avvisare la Commissione che sarei dell'opinione di eliminare i numeri che nello stampato del disegno di legge contraddistinguono i vari commi dell'articolo e di sostituire il primo comma dell'articolo 2 con una nuova formulazione che sostanzialmente non ne cambia il contenuto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre.

Il programma è comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per i progetti e i contratti nonché per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo, quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, reso il parere del comitato ivi previsto obbligatorio ma non vincolante e integrato il comitato stesso dall'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, dal titolare di quest'ultima direzione generale.

Copia del verbale di ogni seduta del comitato è trasmessa dal Ministro della difesa alle Commissioni competenti del Parlamento.

È riconosciuta all'amministrazione militare la facoltà di cui all'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i progetti e i contratti nonché per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo, quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57. Il Comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge è integrato con l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, col titolare di quest'ultima direzione generale.

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante ».

Lo pongo in votazione, favorevole il relatore.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è previsto in 64 miliardi di lire.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 11 miliardi previsto per gli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987 nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota di spesa per ciascuno degli anni successivi al 1987 è determinata annualmente con la legge finanziaria.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MARZO 1985

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (2441).

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Astori, Baracetti, Borgoglio,
Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Di Re,

Fracchia, Gatti, Guerrini, Martellotti, Micali, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Ruffini, Savio, Segni, Spataro, Stegagnini, Tedeschi, Trebbi Aloardi, Zanini e Zoppi.

La seduta termina alle 10,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO